



295533459

Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI
VETERINARI

Ufficio 3- Sanità animale e gestione operativa del Centro nazionale di lotta ed
emergenza contro le malattie animali e unità centrale di crisi

Registro - Classif:

Regioni e Province Autonome
Assessorati sanità
Servizi Veterinari

IIZZS

Comando Carabinieri per la tutela della
salute - NAS

Organizzazioni di categoria del settore
avicolo

e. p.c.

IZS delle Venezie sede del Centro di
referenza nazionale per l'influenza aviaria

Commissione Europea - DG SANTE
Bernard.Van-Goethem@ec.europa.eu

UVAC

MiPAAFT

SEGGEN

UFF. 8 DGSAF

FNOVI

AMNVI

Organizzazioni dei veterinari

LORO SEDI

Oggetto: Protocollo operativo per l'utilizzo di uccelli da richiamo degli Ordini Anseriformi e
Caradriformi nell'attività venatoria.



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

Ufficio 3- Sanità animale e gestione operativa del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e unità centrale di crisi

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 9 "Attuazione della Direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE;

VISTO il Decreto del Ministero della salute 25 giugno 2010 concernente misure di prevenzione, controllo e sorveglianza del settore avicolo rurale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 2010, n. 196;

VISTO il Decreto del Ministero della salute 13 novembre 2013, recante le modalità operative di funzionamento dell'anagrafe informatizzata delle aziende avicole, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 gennaio 2014, n. 22;

VISTA la Decisione 2006/437/CE che approva un manuale diagnostico per l'influenza aviaria secondo quanto previsto dalla Direttiva 2005/94/CE;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005 recante Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile e successive modifiche e integrazioni,

la cui efficacia è stata prorogata, da ultimo fino al 31 dicembre 2018, con Ordinanza 13 dicembre 2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 303 del 30 dicembre 2017;

VISTO l'articolo 1, comma 507 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", che istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, il fondo per l'emergenza avicola al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare le emergenze nel settore avicolo con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro per l'anno 2019;

VISTO il Decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 14 marzo 2018 concernente la definizione dei criteri di attuazione e delle modalità di accesso al Fondo per l'emergenza avicola, ai sensi dell'articolo 1 comma 509 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2018;

VISTO il Dispositivo dirigenziale DGSAF, prot. n. 4122 del 19 febbraio 2018 con cui sono state stabilite misure di riduzione del rischio e di biosicurezza rafforzate nonché sistemi di individuazione precoce dei rischi di trasmissione al pollame, attraverso i volatili selvatici, dei virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità sul territorio nazionale, prorogato con Dispositivo dirigenziale DGSAF prot. n. 10648 del 27 aprile 2018 fino al 30 giugno 2018;

CONSIDERATO che con la Decisione di esecuzione (UE) n. 2017/263 della Commissione del 14 febbraio 2017, sono state riesaminate ed adeguate alla situazione epidemiologica attuale, le misure di cui alla decisione 2005/734/CE anche sulla base di quanto riportato nella dichiarazione dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) del 20 dicembre 2016 con la quale è stato affermato che la rigorosa applicazione delle misure di biosicurezza e di riduzione del rischio rappresentano il mezzo più efficace per prevenire la trasmissione dei virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità, sia del sottotipo H5 sia del sottotipo H7, direttamente o indirettamente, dai volatili selvatici ad aziende che detengono pollame e volatili in cattività;

RITENUTO che in considerazione della scadenza della Decisione di esecuzione (UE) n. 2017/263 della Commissione del 14 febbraio 2017 maturata il 30 giugno 2018 il Ministero della Salute con nota prot. n. 15757 del 27 giugno 2018 ha raccomandato dal 1 luglio 2018 l'applicazione su tutto il territorio nazionale delle misure di polizia veterinaria contenute nell'O.M. 26 agosto 2005;

CONSIDERATO altresì che il Ministero della Salute nella predetta comunicazione del 27 giugno 2018 ha invitato, in particolare le Regioni ad alto rischio indicate nel Decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 14 marzo 2018, a garantire l'esecuzione delle misure di biosicurezza contenute nell'O.M. 26 agosto 2005 nelle *aree ad elevato rischio* di cui all'Allegato C della citata ordinanza;

RILEVATO che la nuova Decisione di Esecuzione (UE) n. 2018/1136 della Commissione del 10 agosto 2018, concernente misure di riduzione del rischio e di biosicurezza rafforzate nonché sistemi di individuazione precoce dei rischi di trasmissione al pollame, attraverso i volatili selvatici, dei virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI), all'articolo 3 prevede che gli Stati Membri individuino le aree del territorio nazionale che sono particolarmente a rischio di introduzione e diffusione dei virus dell'HPAI nelle aziende e monitorino costantemente la situazione epidemiologica per stabilire nelle predette aree l'applicazione di misure di riduzione del rischio, di sensibilizzazione e di biosicurezza;

RILEVATO altresì che l'articolo 4 della predetta Decisione di Esecuzione n. 2018/1136, prevede che gli Stati membri vietino, sulla base degli esiti del monitoraggio della situazione epidemiologica sul territorio nazionale, nelle aree ad alto rischio una serie di attività, tra le quali l'utilizzo di uccelli da richiamo degli ordini Anseriformes e Charadriiformes; salvo se utilizzati nel quadro di un programma di sorveglianza dell'influenza aviaria condotto in conformità all'articolo 4 della direttiva 2005/94/CE, di progetti di ricerca, studi ornitologici o altre attività consentite dall'autorità competente ;

RILEVATO del resto che la sorveglianza dei volatili selvatici rappresenta il mezzo più efficace per l'individuazione precoce della presenza di virus influenzali ad alta patogenicità, tenuto conto che i volatili selvatici, in particolare gli uccelli acquatici, possono contribuire alla persistenza e alla diffusione dei virus dell'influenza e che è ormai dimostrato che i migratori, durante i loro spostamenti stagionali, possono veicolare alcuni sottotipi ad alta patogenicità, in assenza di segni di malattia;

CONSIDERATA la situazione epidemiologica della malattia sul territorio nazionale;

SENTITO il Centro di Referenza Nazionale per l'influenza aviaria presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie;

DISPONE

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1. Su tutto il territorio nazionale si applica il Protocollo Operativo allegato al presente dispositivo per l'utilizzo di uccelli da richiamo appartenenti agli ordini degli Anseriformi e Caradriformi nell'attività venatoria.
2. Il Ministero della Salute, sentito il Centro di Referenza Nazionale per l'influenza aviaria presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, può modificare e/o integrare il presente Dispositivo ai sensi della Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1136 della Commissione, sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica della influenza aviaria ad alta patogenicità in ambito nazionale con particolare riferimento ai rischi di trasmissione dei virus influenzali da parte degli uccelli selvatici.
3. Il presente dispositivo viene pubblicato sul portale del Ministero della Salute www.salute.gov.it nella sezione "Trovanorme".

Roma, 3 settembre 2018

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Silvio Borrello*

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993

PROTOCOLLO OPERATIVO

UTILIZZO DI UCCELLI DA RICHIAMO APPARTENENTI AGLI ORDINI DEGLI ANSERIFORMI E CARADRIFORMI NELL'ATTIVITÀ VENATORIA

Premessa

Gli uccelli selvatici e gli acquatici in particolare, giocano un ruolo rilevante nell'evoluzione, mantenimento e diffusione dei virus influenzali, assicurandone la variabilità genetica.

A partire dal 2005 la situazione epidemiologica è sostanzialmente mutata per quanto attiene il rischio di introduzione nelle popolazioni domestiche di virus influenzali ad alta patogenicità a seguito di contatto con selvatici.

Tuttavia, negli ultimi anni, i selvatici hanno nuovamente rivestito un ruolo attivo nella diffusione di virus influenzali ad alta patogenicità (HPAI): inizialmente (2014-2015) senza mortalità rilevante nell'avifauna selvatica, mentre negli ultimi due anni la circolazione di un sottotipo H5N8 HPAI ha causato elevate mortalità sia nell'avifauna selvatica sia nella popolazione domestica.

Relativamente alla gestione delle specie selvatiche talune attività venatorie potrebbero, in situazioni particolari, rappresentare un rischio per la diffusione di tali virus.

Dal punto di vista epidemiologico l'utilizzo di volatili appartenenti agli ordini degli Anseriformi e Caradriformi come richiami vivi nella pratica venatoria potrebbe rappresentare un pericolo di introduzione dei virus influenzali dalle popolazioni selvatiche a quelle domestiche. Le specie appartenenti a tali ordini, infatti, risultano ampiamente recettive ai virus influenzali e, nel caso dei richiami, i soggetti utilizzati possono rivestire il ruolo di interfaccia ecologica per i virus influenzali, creando un ponte epidemiologico tra ambiente naturale e ambiente antropizzato con maggiori rischi di trasmissione dell'infezione al pollame e all'uomo, in caso di circolazione nei selvatici di virus a potenziale zoonotico.

La Decisione di Esecuzione n. 2018/1136 prevede che gli Stati Membri vietino nelle aree ad alto rischio l'utilizzo dei richiami vivi degli ordini Anseriformes e Charadriiformes sulla base della valutazione della situazione epidemiologica tenendo conto del rischio di introduzione e di diffusione dei virus HPAI salvo se utilizzati nel quadro di un programma di sorveglianza dell'influenza aviaria, di progetti di ricerca, studi ornitologici o altre attività consentite dall'autorità competente.

La situazione epidemiologica nazionale allo stato attuale può essere considerata favorevole tuttavia è necessario garantire idonee misure di biosicurezza e di individuazione precoce della malattia, che comprendono:

- l'identificazione dei singoli uccelli da richiamo mediante un sistema di inanellamento;
- l'attuazione di un regime di sorveglianza specifico per gli uccelli da richiamo;
- la registrazione e la comunicazione dello stato sanitario degli uccelli da richiamo nonché i test di laboratorio per l'influenza aviaria nel caso di morte di questi uccelli e, se ritenuto necessario sulla base della valutazione della situazione epidemiologica, alla fine del periodo d'uso nelle zone riconosciute particolarmente a rischio di introduzione dell'influenza aviaria;
- una rigida separazione tra gli uccelli da richiamo e il pollame domestico e gli altri volatili in cattività;
- la pulizia e la disinfezione dei mezzi di trasporto e delle attrezzature utilizzati per la gestione degli uccelli da richiamo e per il trasferimento nelle zone in cui vengono collocati;
- l'elaborazione e l'attuazione di «orientamenti relativi a buone pratiche di biosicurezza»;
- l'attuazione di un sistema di comunicazione dei dati relativi alle misure di cui al primo, al secondo e al terzo trattino.

Per l'attuazione delle suddette misure, le Regioni e le PPAA dovranno garantire quanto di seguito riportato.

Anagrafica

Il detentore dei volatili utilizzati come richiami vivi, qualora non già registrato per il possesso di altre specie animali, deve essere identificato con un codice aziendale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 317/1996 e al decreto del Ministro della salute 13 novembre 2013, pertanto deve richiedere la registrazione e la contestuale assegnazione del codice aziendale presso i Servizi Veterinari delle ASL competenti per territorio rispetto all'insediamento in cui vengono detenuti i volatili. In alternativa le Regioni possono delegare alle Province l'attività di registrazione e contestuale assegnazione dei codici aziendali, prevedendo una attività di validazione da parte dei Servizi Veterinari.

Resta inteso che le Regioni o le Province competenti devono acquisire l'elenco dei cacciatori che richiederanno l'autorizzazione all'utilizzo dei richiami.

Tutti i volatili utilizzati come richiami vivi devono essere correttamente identificati singolarmente con apposito identificativo inamovibile riportante la sigla della provincia di appartenenza del

detentore nel caso in cui coincida con il luogo nel quale sono detenuti i volatili o la sigla della provincia nella quale sono effettivamente detenuti i volatili seguita dal numero progressivo del soggetto singolarmente individuato.

I codici numerici univoci verranno generati dagli uffici territoriali della Regione competenti per la gestione della caccia che provvederanno anche alla assegnazione ai richiedenti degli identificativi prodotti.

Ogni competente ufficio delle Regioni e Province autonome per la gestione della caccia inserisce su supporto informatico tutti i dati necessari all'aggiornamento nella Banca Dati Nazionale (BDN), sezione "RICHIAMI VIVI", della schermata "anagrafica allevamento", in particolare:

- codice allevamento
- specie detenuta
- detenzione o meno di altre specie di avicoli
- dati anagrafici del detentore (compreso codice fiscale)
- residenza o domicilio del detentore
- luogo effettivo di detenzione dei capi
- nr. capi detenuti
- data di applicazione dell'identificativo e relativo codice
- stato sanitario
- luogo di effettivo utilizzo se diverso da quello di detenzione.

I competenti uffici delle Regioni e Province autonome per la gestione della caccia trasmettono le informazioni di cui sopra o direttamente alla BDN – sezione "RICHIAMI VIVI", oppure alla Regione, con modalità da definire e concordare tra i due Enti, che provvede, anche tramite cooperazione applicativa, ad inviarle periodicamente alla BDN – sezione "RICHIAMI VIVI".

Resta obbligatoria la segnalazione di tutti volatili utilizzati come richiami vivi detenuti dai cacciatori presso i loro domicili, tramite una certificazione o un'auto dichiarazione di origine e possesso da parte del detentore, di tutti i volatili al momento dell'acquisto presso gli allevamenti di produzione, nonché degli animali catturati in natura (pavoncelle) direttamente dal competente ufficio della Regione e Provincia autonoma per la gestione della caccia prima della consegna ai richiedenti.

Tracciabilità e rintracciabilità

Deve essere garantita la tracciabilità e la rintracciabilità dei volatili identificati e utilizzati come richiami vivi.

I cacciatori devono essere dotati di un apposito documento sul quale vengano registrate tutte le movimentazioni e l'eventuale cessione a terzi e comunicate al competente ufficio della Regione o Provincia autonoma per la gestione della caccia ai fini dell'aggiornamento della BDN – sezione “RICHIAMI VIVI”.

E' responsabilità del detentore dei richiami la compilazione e l'aggiornamento di tale documento per quanto attiene alla sezione sanitaria.

Le Regioni o le Province autonome provvedono alla predisposizione del suddetto documento, che potrà essere costituito da alcune pagine appositamente dedicate a questo scopo del tesserino venatorio. Il detentore comunica la scomparsa o la morte del volatile ai competenti uffici della Regione o Provincia autonoma per la gestione della caccia i quali provvedono ad aggiornare la BDN – sezione “RICHIAMI VIVI” registrando direttamente o comunicando tali informazioni.

Biosicurezza

Per prevenire la trasmissione del virus dell'influenza aviaria, deve essere garantita una netta separazione tra le due tipologie produttive, richiami vivi e pollame domestico allevato. Pertanto i richiami devono essere custoditi in recinti distinti sia strutturalmente sia funzionalmente rispetto al restante pollame domestico allevato. Se allevati in locali chiusi, deve essere garantita la corretta separazione da altri volatili.

In ogni caso devono essere adottate pratiche che escludano il contatto diretto o indiretto tra i richiami utilizzati per la caccia agli acquatici e altro pollame sia durante il trasporto sia al loro ritorno presso il sito di detenzione.

Il trasporto dei richiami deve essere effettuato in contenitori lavabili con il fondo a tenuta da utilizzarsi solo per questo scopo.

Nel luogo di detenzione dei richiami, se la persona addetta al loro governo è la stessa che si occupa di altro pollame, a ogni passaggio devono essere garantite adeguate norme di igiene, sia personale (lavaggio mani, cambio stivali, etc) sia generali (distinti attrezzi per il governo e la pulizia).

Misure sanitarie di controllo

I controlli sanitari sono definiti a livello regionale sulla base della popolazione censita e dei fattori di rischio presenti a livello territoriale, sentito il Centro di Referenza Nazionale per l'influenza aviaria.

Devono comunque essere controllati tutti i volatili rinvenuti morti o abbattuti a fine stagione venatoria, sui quali saranno effettuati i prelievi per la ricerca di virus influenzali sottotipi H5 e H7.

In caso di positività, che verrà immediatamente segnalata al detentore/cacciatore, verranno adottate le misure sanitarie previste dalla vigente normativa. I proprietari/detentori dei richiami vivi devono formalmente impegnarsi a segnalare qualsiasi possibile anomalia riscontrata.

Il Ministero della Salute potrà definire ulteriori controlli sulla base della situazione epidemiologica.

I Servizi veterinari e gli Enti competenti dei controlli sull'attività venatoria sono tenuti alla vigilanza della corretta attuazione delle norme sanitarie previste dal presente protocollo.